

Circolare.

# REGNO D'ITALIA.

N. 293.

Sez. I.

Milano 10. Gennajo 1808.

## IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI,

ED AI SIGNORI UFFICIALI DEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

**P**ervenutomi da S. E. il Sig. Ministro dell'Interno il metodo combinato tra esso, e S. E. il Sig. Gran Giudice Ministro della Giustizia pel riparto da farsi tra le Comuni delle Tasse, e Diete dovute ai Giudici di Pace nelle visite bimestrali dei Registri dello Stato Civile prescritte dall'art. 24. del Regolamento 27. Marzo 1806, e perchè a questi non sia ritardata la competente indennizzazione, m'affretto di fargliene conoscere il tenore, onde gli serva di norma e direzione.

- I. I Giudici di Pace, eseguite che avranno le visite summenzovate, presenteranno ai rispettivi Prefetti, o Vice-Prefetti la nota delle loro competenze, i quali saranno solleciti di rimborsarli colle somme ripartite sui Comuni visitati.
- II. Le Tasse, e Diete da esigersi come sopra dai Giudici di Pace sono nella misura indicata dall'art. 10. della tariffa annessa al Reale Decreto 11. Settembre 1807. sulle competenze giudiziarie.
- III. Quanto alla norma da tenersi nell'esecuzione delle visite suddette resta fermo ciocchè fu stabilito da questo Ministero col Circolare dispaccio del 31. Marzo 1807. N. 3121. e 3243.  
Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima

L O N G O.

MINOJA Segr. Generale.

## *REGNO D' ITALIA.*

*Legnarello li 26. Settembre 1808.*

### **IL CANCELLIERE CENSUARIO DEL CANTONE IV. DISTRETTO IV. DI GALLARATE**

**Alle Municipalità , ed agli Ufficiali dello  
Stato Civile dello stesso Cantone .**

**C**on Ordinanza del Sig. Vice-Prefetto Distrettuale 18. Febbraro 1807. num. ~~114~~. veniva prescritto , che qualora l'Ufficiale dello Stato Civile si ritrovasse inabilitato a disimpagnare le proprie incumbenze , o per causa di malattia ; o di assenza , o per qualunque altro impedimento , dovesse pàticiparsi l'occorrente alla Prefettura Dipartimentale , onde procedere alla destinazione di un Ufficiale speciale .

Questa disposizione maturata in concorso delle LL. EE. il Sig. Ministro dell' Interno , e Gran Giudice Ministro della Giustizia fu diretta all' uopo di prevenire quelle lacune , che nella registrazione degli atti Civili avessero potuto derivare dall' accennata origine con gravissimo danno del pubblico , e privato interesse .

Informata però S. E. il Sig. Ministro dell' Interno , che ad onta di questo provvedimento , è in qualche Comune accaduto , che per la morte seguita dell' Ufficiale dello Stato Civile sia stata interrotta la registratùra degli atti , si trova nella necessità di rinnovare le dette istruzioni , raccomandandone la più esatta esecuzione .

Siccome poi la lontananza del Capoluogo del Dipartimento potrebbe in qualche caso importare soverchio ritardo alla nomina del sottoscritto Ufficiale speciale ; così dietro Decisione della prefata E. S. , il Sig. Commendatore Preletto Dipartimentale ~~comando del distretto~~ ha abilitato il Sig. Vice-Prefetto di Gallarate per questo Distretto a farne la nomina ogniqualvolta se ne presenti il bisogno .

Nel comunicare che faccio alle Municipalità , ed agli Ufficiali dello Stato Civile tale Superiore disposizione , perchè serva di norma e direzione , ho il piacere di dirmi con distinta stima .

*De Giovanni Cancell.*